



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Proposto dalla Consigliera Segretaria, **Avv. Rosa Capria**

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominata dal Consiglio durante la seduta amministrativa del 20 novembre 2015)

Adottato con Delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 20 novembre 2015



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO

Introduzione	pag.	3
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	pag.	4
1. Premessa introduttiva	pag.	5
2. Riferimenti normativi	pag.	7
3. Destinatari del Piano	pag.	9
4. Individuazione aree di rischio	pag.	10
5. Valutazione del rischio ed adozione misure di prevenzione	pag.	12
6. Formazione e Codice di Comportamento del personale dipendente	pag.	13
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	pag.	14
1. Introduzione	pag.	15
2. Fonti normative	pag.	15
3. Contenuti	pag.	16
Allegato A - Aree di rischio		
Allegato B - Misure di prevenzione		
Allegato C - Attestazione del responsabile della prevenzione della corruzione		



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Introduzione

La peculiarità di ente pubblico non economico a carattere associativo del Consiglio Nazionale Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento dell'ente con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio Nazionale Forense, con delibera assunta durante la seduta amministrativa del 20 novembre 2015, ha nominato nella persona della sottoscritta Avv. Rosa Capria, il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e per l'Integrità nella pubblica amministrazione*.

Il Presente Piano integrato si articola in due sezioni separate specificamente dedicate la prima, alla prevenzione della corruzione e la seconda, alla trasparenza e l'integrità.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Premessa introduttiva.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento agli obblighi derivanti dalla Legge n. 190/2012; obblighi estesi ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11392/2015 depositata in data 24/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *“la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”*.

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della statuizioni del Giudice amministrativo e avendo riguardo alle specifiche peculiarità del Consiglio Nazionale Forense.

Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense (*breviter* CNF) è l’istituzione apicale del sistema ordinistico nel quale è regolamentata, in Italia, e nella maggior parte dei Paesi a tradizione continentale, l’Avvocatura.

La nuova legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) conferma – non senza significativi approfondimenti – il ruolo centrale rivestito dal CNF nell’ordinamento della professione, che è stato sempre esercitato nella piena consapevolezza della responsabilità sociale dell’Avvocatura quale sicuro presidio per la tutela dei diritti, in assidua e proficua collaborazione con gli organi di Governo e con l’ordine giudiziario.

La nuova legge professionale forense riserva *“in via esclusiva”* al CNF la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello nazionale, cui consegue l’onere di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (art. 35, comma 1, lett. a).

In tale ottica, sembra assai significativo il forte legame di collaborazione tra il Consiglio nazionale ed il Ministero della Giustizia, cui la legge dedica diverse disposizioni.

Si pensi, anzitutto, all’importante previsione di carattere generale (di cui all’art. 35, comma 1, lett. q), laddove è previsto che il CNF *“esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia”*: viene così ripresa, e ampliata, l’importante e risalente previsione di cui all’art. 14 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44.

Con riferimento ai rapporti con l’ordine giudiziario nonché, più in generale, alla fondamentale funzione che l’Avvocatura svolge nell’amministrazione della giustizia, è assai rilevante l’istituzione, presso il CNF, dell’Osservatorio permanente sulla giurisdizione (art. 35, comma 1, lett. r), che *“raccolge dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia”*. Alla funzione consultiva nei confronti del Ministro si accompagna, peraltro, la previsione di significativi ambiti in cui l’attuazione della nuova legge professionale è direttamente affidata al CNF, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Particolarmente rilevanti, tra gli altri, i regolamenti in tema di esercizio della funzione disciplinare (art. 50), quello sulla formazione continua, o ancora quello, già ricordato, relativo all'istituzione dell'osservatorio permanente sulla giurisdizione (art. 35, comma 1, lett. r).

Per ciò che riguarda i rapporti con gli Ordini, vale sottolineare che l'art. 35, comma 1, lett. f) espressamente attribuisce al CNF la funzione di promuovere "*attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa*".

L'altra fondamentale funzione del CNF è quella disciplinare, che esercita in forme propriamente giurisdizionali, confermata dalla nuova legge professionale (artt. 36 e 37). Tale funzione viene esercitata presso la sede giurisdizionale del CNF presso il Ministero della Giustizia in Roma, alla via Arenula. Ivi sono allocati gli uffici per la cui articolazione si rinvia al paragrafo 3 del presente Piano.

Nello specifico, attraverso le proprie decisioni, il CNF contribuisce in maniera decisiva ad assicurare la correttezza dell'esercizio dell'attività professionale, con esiti di sicura rilevanza sul generale obiettivo della tutela dei diritti, fine istituzionale dell'ordinamento forense.

Il CNF giudica innanzi tutto infatti sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari adottati (in forma amministrativa) dai Consigli Distrettuali di disciplina (CDD), nonché sulle controversie in materia di elezioni dei Consigli dell'ordine.

La giurisdizione speciale del CNF è stata preservata con l'entrata in vigore della Costituzione, all'esito della "revisione" delle giurisdizioni speciali imposta dall'art. 102 della Carta fondamentale e dalla VI disposizione transitoria.

La funzione disciplinare riveste un'importanza fondamentale, tenendo assieme la tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e l'autonomia dell'ordinamento professionale.

Dalla natura giurisdizionale dei giudizi del CNF nazionale deriva la legittimazione del Consiglio a formulare norme deontologiche, con l'emanazione di un codice deontologico che indichi i comportamenti e qualifichi giuridicamente la specifica moralità richiesta all'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni e nella sua condotta sociale (artt. 3 e 35, comma 1, lett. d).

A queste funzioni, si aggiungono numerose ulteriori funzioni in diversi campi d'interesse e sempre comunque di interesse per la professione forense.

Una prima consiste nella gestione dell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cosiddetti "cassazionisti") alla quale si aggiunge la recentissima competenza individuata dal decreto legislativo 30.01.2015, n. 6 che stabilisce che il CNF istituisca, come peraltro già fatto, l'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Con l'avvento della normativa sulla libera circolazione degli avvocati nell'Unione europea, il CNF è divenuto sede di svolgimento delle prove attitudinali per lo svolgimento della professione in Italia da parte di avvocati provvisti di titolo acquisito in altro Stato membro.

Con la entrata in vigore della legge 247/2012 e del regolamento CNF 11 aprile 2014, n. 1, il CNF provvede all'inserimento delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

nell'elenco a ciò dedicato. Inoltre adotta i provvedimenti amministrativi in relazione al ruolo e alle competenze stabilite dal decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144 "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

Si aggiunge, poi, il vasto settore delle designazioni di avvocati in possesso di documentata esperienza professionale per una ampia serie di incarichi.

Una prima attribuzione, che ha un preciso riferimento costituzionale nell'art. 106 della Carta fondamentale, è quella di designare ed istruire le candidature che vengono trasmesse al C.S.M. ai fini della nomina di Consiglieri di Cassazione di provenienza forense.

Con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005-2006 si è aggiunta una serie di competenze di rilievo sistematico non trascurabile: il Presidente del CNF è componente di diritto del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; inoltre spetta al CNF la nomina di un ulteriore membro del medesimo consesso.

A questa nomina si aggiunge quella dei componenti avvocati dei Consigli giudiziari distrettuali e di un avvocato nella commissione per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità ai magistrati.

Il presente Piano è stato redatto tenuto conto delle sopramenzionate funzioni e competenze.

Infine, viste le peculiarità organizzative e gestionali del CNF, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, in generale; né è stata prevista la costituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) in considerazione che il CNF è ente pubblico non economico secondo quanto previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, e dall'art. 24 della legge 31.12.2012, n. 247 recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*; inoltre, non è stato previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti.

2. Riferimenti normativi

Per la predisposizione del presente Piano, il CNF ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dalla L.190/2012, anche dei seguenti atti normativi:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 Gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. 33/2013 recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora ANAC) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001 emanato con D.P.R. n. 62/2013;
- il D. Lgs. 39/2013 recante *Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190* afferente la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed adottato dalla Civit (ora ANAC) l'11 Settembre 2013 e dei suoi allegati;
- la Delibera 50/2013 recante *Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*.

Di seguito i riferimenti normativi rilevanti.

- A)** Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.
 - a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
 - d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
 - e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
 - f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
 - g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*";
 - h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- B)** Disposizioni relative alla normativa di settore.
 - a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*".
- C)** Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione
 - a. Articolo 314 c.p. - *Peculato*;
 - b. Articolo 316 c.p. - *Peculato mediante profitto dell'errore altrui*;
 - c. Articolo 317 c.p. - *Concussione*;
 - d. Articolo 318 c.p. - *Corruzione per l'esercizio della funzione*;
 - e. Articolo 319 c.p. - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*;
 - f. Articolo 319 ter - *Corruzione in atti giudiziari*;
 - g. Articolo 319 quater - *Induzione indebita a dare o promettere utilità*;
 - h. Articolo 320 c.p. - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*;
 - i. Articolo 318 c.p.- *Istigazione alla corruzione*;
 - j. Articolo 323 c.p. - *Abuso d'ufficio*;
 - k. Articolo 326 - *Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*.
 - l. Articolo 328 c.p. - *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- 1) *i componenti del Consiglio;*
- 2) *i componenti esterni delle Commissioni;*
- 3) *i collaboratori ed i consulenti;*
- 4) *i revisori dei conti;*
- 5) *i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.*

Attualmente il CNF è composta da un numero di Consiglieri pari a 33 i quali hanno depositato in segreteria il *curriculum vitae* e rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del d. lgs. 39 del 2013 nonché quella di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e f) del d. lgs. 33 del 2013.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/il-consiglio.html>

Il CNF dispone di sette dipendenti di cui due a supporto dell'attività giurisdizionale e i restanti 5 a supporto dell'attività amministrativa. Inoltre è dotato di un dipendente a tempo determinato a supporto dell'ufficio "Contabilità". Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

Per i dati relativi ai dipendenti si rinvia al link che segue:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/articolazione-degli-uffici.html>

Per i dati relativi ai collaboratori esterni e/o consulenti nonché a dipendenti a tempo determinato si rinvia al link che segue:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/consulenticollaboratori.html>

Il CNF, inoltre, opera attraverso tre fondazioni di diritto privato: la *Scuola Superiore dell'Avvocatura* (SSA), la *Fondazione dell'Avvocatura Italiana* (FAI), la *Fondazione Italiana Innovazione Forense* (FIIF).

Per i dati relativi ad ognuna delle Fondazioni di cui in precedenza si rinvia al link:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9350.html>

Il CNF, infine, durante la seduta amministrativa del 22 maggio 2015 ha istituito delle Commissioni interne per la cui individuazione nonché per i dati relativi alla composizioni, si rinvia al link che segue: <http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/commissioni-e-gruppi-di-lavoro.html>

Destinatari del presente Piano, sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con il CNF inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza per il quadriennio 2015-2019.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. Individuazione delle aree di rischio

Il CNF, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPC.*

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "*Gestione del rischio*", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPC per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio.

Inoltre, allo scopo di implementare l'individuazione delle suddette aree, si prevede di attivare sul sito istituzionale del CNF uno strumento informatico che consentirà agli utenti ed alle associazioni di categoria, di fornire suggerimenti e osservazioni sulla citata attività di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il CNF, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del presente Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso. Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione degli avvocati dall'Albo degli Avvocati che possono assumere il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori; in questo caso il Consiglio opera mediante il Comitato Albo Cassazionisti composto da membri del CNF e per le notizie relative al quale si rinvia al link del sito istituzionale che segue:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
2. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inserimento, la cancellazione o la sospensione nell'Elenco Unico Nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio; in questo caso il Consiglio opera mediante la Commissione per la difesa di ufficio composta da membri del CNF e per le notizie relative alla quale si rinvia al link del sito istituzionale che segue:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
3. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione e nello specifico recante il superamento della prova attitudinale (di cui 9 del D.Lgs. 115/1992, sostituito dal D.Lgs. n. 206/2007) volta all'ottenimento del riconoscimento del titolo di avvocato rilasciato da Paese europeo o extra-europeo; per le notizie in merito si rinvia al link del sito istituzionale che segue:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
4. Provvedimenti amministrativi di accreditamento di eventi formativi; in quest'ultimo caso i provvedimenti sono adottati dalla Commissione CNF per l'accREDITAMENTO per le cui informazioni si rinvia al link istituzionale:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
5. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge ed in particolare quelli stabiliti dalla legge professionale n. 247 del 2012; per i pareri espressi al momento di adozione del presente piano si rinvia al seguente link del sito istituzionale:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
6. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inserimento delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative nell'elenco di cui al Regolamento CNF 11 aprile 2014, n. 1, si consulti il link del sito istituzionale che segue:
<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente/articolo9352.html>
7. Provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio Nazionale Forense in relazione al ruolo e alle competenze stabilite dal decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144 "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli Ordini;
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori;
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

5. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettive discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

Richiedente	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione Procedimento	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

All'individuazione del grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di 0,5, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra 0,5 e 1, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di 1 il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle misure di prevenzione adottate.

6. Formazione e Codice di comportamento del personale dipendente

Il CNF, attraverso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato inviato il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Introduzione

Il d. lgs. 33/2013 recante misure in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di un Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Il piano deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Obiettivo del presente piano è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto d. lgs 33/2013.

Ottemperando a tali disposizioni il CNF, in qualità di ente pubblico non economico, predispone codesto Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

La predisposizione del presente piano consolida la promozione della trasparenza, dell'integrità in coerenza con la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice Etico e comportamentale adottato dal Consiglio.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un apposita Sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”* consultabile al link di seguito indicato:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/amministrazione-trasparente.html>

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC e relativi allegati. Infine è stata applicata, in quanto compatibile, la recentissima determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che rimanda l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web; pagine che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive in parentesi la disposizione normativa di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013)

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione dei componenti il Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16); a tempo determinato (art. 17) e della contrattazione collettiva (art.21).

La pagina web indica le voci di bilancio con la previsione divisione dei costi del personale.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- c) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i [link](#) per il [download](#) dei Bilanci Preventivi e Consuntivi.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

M) Dati relativi agli organi di controllo (art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

La pagina web contiene i tempi medi di erogazione dei servizi.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti:

- la iscrizione all'albo degli avvocati che possono assumere il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
- l'inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio;
- l'inserimento delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative nell'elenco di cui al Regolamento CNF 11 aprile 2014, n. 1;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- il rilascio di certificazione recante il superamento della prova attitudinale (di cui 9 del D.Lgs. 115/1992, sostituito dal D.Lgs. n. 206/2007) volta all'ottenimento del riconoscimento del titolo di avvocato rilasciato da Paese europeo o extra-europeo;
- il rilascio dei pareri previsti dalla legge professionale 247 del 2012;
- il rilascio di accreditamento di eventi formativi;
- l'incasso di quote dagli Ordini, pagamento verso terzi inclusi i creditori, gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica;
- il conseguimento, mantenimento ed eventuale revoca del titolo di avvocato specialista come da decreto 12 agosto 2015, n. 144 "*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*".

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

P) *Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)*

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.